

*Gestione Bene Pubblico*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/2654**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE NELL'AMBITO DEL RICORSO A. M.- COMUNE DI BOLOGNA (R.G. N. 14589/2023).**

LA DIRIGENTE

*Premesso che*

con ricorso R.G. n. 14589/2023 notificato al Comune di Bologna in data 15/11/2023 al PG 761383/2023, il sig. A. M. promuoveva azione di denuncia di danno temuto ex art. 1172 del Codice Civile e artt. 688 e 696 Codice di Procedura Civile contro il Comune di Bologna, in qualità di titolare dell'area adibita a verde pubblico nonché del muro di confine con la di lui proprietà, sita in Bologna, in Via Barontini n. 19, assumendo che, in occasione di piogge consistenti, si verificherebbe l'infiltrazione e l'allagamento dei locali che si trovano nel piano interrato, da attribuirsi alla omessa manutenzione del predetto muro e del terreno finitimo;

a seguito di udienza del 7/12/2023, il Giudice ha disposto con ordinanza un accertamento tecnico preventivo, nominando il CTU e assegnando alle parti coinvolte il termine per l'individuazione di CTP;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2024/599 Repertorio DD/2024/854 P.G. 39901/2024 del 22/01/2024, è stato affidato il servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP) nell'ambito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (registrato al P.G. N. 761383/2023) ex artt. 1172 c.c., 688 e 696 c.p.c. - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 all'operatore economico STAR Srl nella persona dell'ing. Saverio Simonazzi per un importo complessivo di Euro 5.075,20 di cui Euro 4.000,00 per il servizio ed Euro 160,00 per oneri previdenziali al 4%, Euro 915,20 per oneri fiscali IVA 22%;

con detto operatore economico, in data 01/02/2024, si è provveduto alla stipula di apposito Contratto n. 84/2024 Repertorio 8675;

*Considerato che*

come meglio descritto e precisato nell'atto di transazione, allegato parte integrante al presente provvedimento, il CTU non ha accertato il pericolo di danno nell'ordinarietà, in quanto nel corso delle relative indagini (della durata di oltre 4 mesi) non sono state accertate infiltrazioni o pericolazioni in atto o latenti, ma soltanto manifestazioni di infiltrazioni pregresse. Ha ritenuto, pertanto, di proporre e valutare gli interventi occorrenti per far fronte ad eventuali eventi meteorologici eccezionali, elencati e computati approssimativamente negli Allegati, anche essi parte integrante al presente provvedimento, e che sono stati oggetto di condivisione con i CTP;

all'esito dell'udienza del 18 settembre 2024 il Giudice proponeva un accordo transattivo che prevedeva la realizzazione, a carico del Comune di Bologna, delle sole opere di allontanamento di acque meteoriche indicate nella relazione peritale, con opere sul muro a carico e responsabilità (anche per eventuali futuri danni) del ricorrente in quanto di proprietà di quest'ultimo;

*Rilevato che*

le parti hanno convenuto un atto transattivo, a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa da parte di A. M. che consta nel realizzare, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'atto, a spese e cura del Comune, le opere di cui alla lettera A.2.1 (risagomatura del terreno limitrofo lungo il muro con stabilizzato/sabbietta di idonea granulometria costipato), A.2.2. (stabilizzazione del sottofondo in inerti/stabilizzato con geotessile tessuto non tessuto) e A.2.3. (pavimentazione in masselli autobloccanti in cls tipo aperto inerbito, sigillatura con sabbietta e compattazione) dell'allegato F, qui accluso quale parte integrante e sostanziale, della sopra citata CTU depositata nel fascicolo telematico della causa R.G. 14589/2023;

il sig. A. M. dichiara, altresì, di non procedere alla nuova impermeabilizzazione del muro di cinta di propria proprietà confinante con il terreno comunale censito in Catasto al Foglio 191 mapp. 636 e, dunque, libera il Comune di Bologna, ora e per il futuro, dall'obbligo di eseguire l'opera di cui alla lettera A.2.4 (bandinella verticale in sommità del nuovo rilevato a protezione della nuova impermeabilizzazione) del citato allegato F della richiamata CTU assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni anche futuri che dovessero verificarsi nella sua proprietà riconducibili alla mancata realizzazione di opere a difesa del muro e dei locali interrati e dichiarandosi pienamente soddisfatto delle obbligazioni assunte dal Comune;

le parti concordano di abbandonare la causa citata in premessa R.G. n. 14589/2023 a spese interamente compensate, salvo il rimborso in favore di A. M. del 50% delle spese di CTU, pari ad euro 1.135,00, da corrispondersi alla firma dell'accordo e alla cui copertura finanziaria provvederà il Settore Avvocatura nell'ambito delle risorse assegnate dal PEG;

l'accordo viene concluso mediante scambio di corrispondenza digitale, e più precisamente mediante la trasmissione tramite posta elettronica certificata operata dai difensori di ciascuna delle parti di un esemplare della scrittura firmata dalle rispettive parti;

*Dato atto che*

le spese di cui sopra rientrano nell'ambito delle risorse impegnate per l'esecuzione dei contratti applicativi relativi all'Accordo Quadro per la Manutenzione del Patrimonio Verde Pubblico, attualmente in essere con la società Bologna Verde e Sostenibile - Società consortile a responsabilità limitata;

*Atteso che*

occorre ora approvare l'Atto di Transazione, allegato parte integrante al presente provvedimento, nell'ambito del ricorso A.M. - Comune di Bologna (R.G. n. 14589/2023);

*Vista* la delega conferita con atto P.G. 469642/2024;

*Dato atto che* della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore Simone Borsari;

Visto:

- l'art. 44 dello Statuto di Bologna
- il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

per i motivi riportati in premessa e che si intendono integralmente richiamati di:

1. approvare l'Atto di Transazione tra A. M. e il Comune di Bologna nell'ambito del ricorso R.G. n. 14589/2023, allegato parte integrante al presente provvedimento;

2. dare atto che:

- le parti concordano di abbandonare la causa citata in premessa R.G. n. 14589/2023 a spese interamente compensate, salvo il rimborso in favore di A.M. del 50% delle spese di CTU, pari ad euro 1.135,00, da corrispondersi alla firma dell'accordo e alla cui copertura finanziaria provvederà il Settore Avvocatura nell'ambito delle risorse assegnate dal PEG;

- le spese di cui sopra rientrano nell'ambito delle risorse impegnate per l'esecuzione dei contratti applicativi relativi all'Accordo Quadro per la Manutenzione del Patrimonio Verde Pubblico, attualmente in essere con la società Bologna Verde e Sostenibile - Società consortile a responsabilità limitata;

- l'accordo viene concluso mediante scambio di corrispondenza digitale, e più precisamente mediante la trasmissione tramite posta elettronica certificata operata dai difensori di ciascuna delle parti di un esemplare della scrittura firmata dalle rispettive parti.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -